

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  
“ COSTRUTTORI DI P@CE”

STATUTO

ART.1)

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata : “COSTRUTTORI DI P@CE”, con sede in Firenze  
L'Associazione “ COSTRUTTORI DI P@CE “e' una libera Associazione , con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap III, art.36 e segg. del codice civile, della legge 11 agosto 1991 n 266 nonche' del presente Statuto.

La sede puo' essere trasferita senza modifica del presente Statuto , ma con atto deliberativo del Consiglio Direttivo, con obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.2)

l'Associazione “COSTRUTTORI DI P@CE” non ha scopo di lucro e nasce per perseguire esclusivamente finalita' di solidarieta' sociale:

Promuovere nella societa' la cultura della pace e della non violenza in tutte le sue forme, partendo da un disarmo del linguaggio, del pensiero e del cuore, secondo gli insegnamenti del Vangelo .

– Promuovere il percorso sociale individuato nel Capitolo IV dal par. 176 al 258 dell'Esortazione Apostolica di Papa Francesco “ Evangelii Gaudium “ - ( la dimensione sociale dell'evangelizzazione)

– Diffondere la cultura del dialogo fra le persone e fra i popoli e quindi della loro integrazione nel tessuto sociale in cui viviamo.

– Proporsi come luogo di ascolto e di accoglienza delle diversita' culturali, sociali ed economiche, di quelle “ periferie esistenziali “ che sempre di piu vengono marginalizzate.

– Promuovere l'uguaglianza sociale, l'eliminazione delle barriere sociali che ostacolano lo sviluppo della societa' , il superamento di tutto quello che nei vari campi dell' attivita' umana , non ponga la persona al centro dell' interesse e dell 'azione , ma il mercato , l'economia sfrenata, lo sfruttamento.

In particolare, temi dell'azione quali il lavoro,

la precarizzazione sociale, l'esclusione, lo scarto,lo sviluppo sostenibile, le politiche familiari

– Allargare gli orizzonti del pensiero , affinche' le diversita' siano viste come ricchezza e non come minaccia.

– Dialogare rispettosamente con i lontani , facendo si che ” ogni volta che le persone si ascoltano fra loro umilmente e apertamente, possano emergere i valori e le aspirazioni comuni.

La “diversita' non sara' piu' vista come una minaccia, ma come fonte di arricchimento”

– Porsi come punto di riferimento per giovani o famiglie, svantaggiati , discriminati o perseguitati nei loro paesi di provenienza , affinche' possano trovare accoglienza, aiuto concreto , ospitalita' nel segno della Misericordia.

ART. 3)

L'Associazione “ COSTRUTTORI DI P@CE“ per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attivita', in particolare: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti,concerti, spettacoli, pubblicazioni, mostre,corsi, progetti di integrazione multisettoriali , progetti di aiuto ai poveri, agli immigrati, ai rifugiati,ai perseguitati, anche accogliendo( in collaborazione con altre realta' territoriali ) in abitazioni messe a disposizione dell 'Associazione e chiamate “oasi della speranza” , giovani immigrati o in difficolta' economiche, che intendono cercare lavoro o proseguire gli studi universitari.

ART.4)

L' Associazione “ COSTRUTTORI DI P@CE “ e' offerta a tutti coloro che, compiuta la maggiore eta', sono interessati alla realizzazione delle finalita' istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Essa e'

costituita dagli associati che si impegnano a pagare , per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati avranno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo.

L'ammissione a socio e' deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'interessato nella prima riunione utile.

I soci svolgono la loro attivita' a titolo gratuito.

Si potranno aprire " circoli affiliati di soci" sul territorio, con medesima denominazione e con medesima organizzazione, solo con autorizzazione e delibera del Consiglio Direttivo.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve le disposizioni dello statuto, le disposizioni di eventuali regolamenti attuativi e i deliberati dell' Assemblea e del Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione non puo' avere carattere temporaneo.

La quota associativa non e' trasmissibile né rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

#### ART.5)

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e sono tenuti al rispetto dei medesimi doveri.

Tutti gli associati hanno il dovere di collaborare per il conseguimento dello scopo sociale e di tenere un comportamento che non crei danni all'associazione.

Ogni associato ha il dovere di pagare la quota associativa, deliberata dal Consiglio Direttivo .

Ogni associato ha il diritto di essere informato e di partecipare all'attivita' sociale , di prendere visione dei libri sociali.

Tutti gli associati maggiorenni , purché in regola con il versamento della quota sociale annuale ,godono del diritto di votare in assemblea e di candidarsi a tutte le cariche sociali.

Gli associati non possono intrattenere alcun rapporto di lavoro o subordinato , ne' altro rapporto dal contenuto o con effetti patrimoniali con l'associazione.

Gli associati possono essere rimborsati, nei limiti e con le modalita' preventivamente fissate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attivita', purché documentate.

L'associato puo' in qualsiasi momento recedere dall'associazione con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui e' pervenuta la comunicazione.

#### ART.6)

La qualifica di associato si perdera' per morte, mancato rinnovo dell'adesione, per dimissioni o per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalita' dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo all' Assemblea degli associati.

L'Assemblea delibererà , nella prima riunione utile, con voto segreto, sentito l'interessato.

#### Art.7)

Gli aderenti all'associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilita' civile verso i terzi ai sensi dell'art 4 della legge 266\91.

#### ART.8)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

quote associative annuali

contributi

lasciti

donazioni

liberalita'

beni mobili o immobili, donati

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitali durante la propria vita, a meno che non imposto per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I proventi da attivita commerciali o produttive marginali sono inserite in un'apposita voce del bilancio

dell'organizzazione.

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi , che deve essere comunque in armonia con le finalita' statutarie e con i principi della L.266\91.

ART.9)

L' Associazione potra' aderire ad Enti, Federazioni ed Associazioni , a carattere nazionale o internazionale, mantenendo la propria autonomia.

ART.10)

L' anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 gg precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART.11)

Gli organi dell' Associazione sono:

l' Assemblea degli Associati

il Consiglio Direttivo

il Presidente

ART.12)

L' Assemblea degli associati e' il momento fondamentale di confronto e' l'organo sovrano e puo' prendere tutte le decisioni atte ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

E' composta da tutti gli associati , ognuno dei quali ha diritto ad un voto e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria , e' regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega ( massimo due per socio ) ,di almeno la meta' piu' uno degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In seconda convocazione l'assemblea sara' regolarmente costituita, qualunque sia il numero dei soci partecipanti, deliberando a maggioranza semplice.

Per l'elezione delle cariche sociali , a parita' di voti prevale l' anzianita' anagrafica .

Per modificare lo Statuto, l'assemblea straordinaria , necessita della presenza di almeno 3\4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno 3\4 degli associati.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o in altra sede indicata nell 'avviso di convocazione.

E' ammessa anche la teleconferenza.

La convocazione va fatta con modalita' individuale, con avviso ai soci tramite qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo :fax, posta elettronica, raccomandata , o altro almeno 15 gg prima della data dell'Assemblea , deve contenere il luogo, l'ora , la data e gli argomenti da trattare .

Le votazioni possono essere a scrutinio palese o segreto o per alzata di mano , in base alle materie trattate e su decisione dell'Assemblea stessa.

ART.13)

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

-approva le linee generali del programma di attivita' per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo.

-approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo

-approva il regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo

– delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale , che il Consiglio Direttivo riterra' di sottoporle o riservate dalla legge.

l' Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti :

- delibera sulle modifiche dello Statuto
  - delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione.
  - delibera su ogni altra questione straordinaria che le spetta per legge.
- L'Assemblea sia in seduta ordinaria che straordinaria, e' presieduta dal Presidente in carica ,o dal vice-Presidente in sua assenza , o dal socio piu' anziano in assenza dei due.

#### ART.14)

Il Consiglio Direttivo e' l'organo esecutivo dell' Associazione “ COSTRUTTIRI DI PACE @” e dura in carica 3 anni.

Le eventuali sostituzioni dei Consiglieri sono deliberate dall 'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo e' composto da 3 membri a 7 ,eletti dall'Assemblea fra i propri componenti ed e' validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno

- il Presidente,
- il vice-Presidente ,
- il Tesoriere ,

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attivita' gratuitamente e durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parita' prevale quello del Presidente.

Si riunisce in media una volta al mese ed e' convocato dal Presidente , o vice-Presidente su delega scritta del Presidente, o dalla maggioranza dei componenti, su richiesta scritta motivata e sempre su richiesta motivata e scritta di almeno 1/3 degli associati.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell' Assemblea;
- Elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- Elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci di spesa e di entrata relative all'esercizio annuale successivo
- stabilire l' importo annuale della quota associativa
- proporre all'Assemblea l'esclusione dell'associato per gravi motivi derivanti dal contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione;
- rappresentare le istanze dei soci
- curare l'organizzazione di tutte le attivita' dell'Associazione
- predisporre eventuali regolamenti
- adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario
- affidare incarichi o consulenze a persone non appartenenti al Consiglio Direttivo, anche a carattere oneroso
- autorizzare la costituzione di “ circoli affiliati” sul territorio

Il Consiglio Direttivo provvede a redigere il verbale di ogni seduta.

Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

#### ART.15)

IL Presidente svolge la propria attivita' gratuitamente, dura in carica 3 anni ed e' il legale rappresentante dell'Associazione.

A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione
- conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attivita' varie e specifiche.
- Cura l'attuazione delle delibere assembleari

- cura l'osservanza dello Statuto
- sorveglia il buon andamento dell'Associazione

il vice-Presidente: e' nominato dal Consiglio Direttivo, collabora col Presidente, sostenendone l'azione e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e quando abbia ricevuto delega specifica per iscritto, anche su singole materie.

il tesoriere: e' nominato dal Consiglio Direttivo , tiene la contabilita' , incassa le somme , registrandole con causale nel registro della contabilita', rilasciandone ricevuta. Il tesoriere segue i pagamenti per l'espletamento dell'attivita' dell'Associazione.

Predisporre il bilancio di concerto con il Consiglio Direttivo , avvalendosi , su incarico specifico del Consiglio Direttivo di un vice-tesoriere scelto fra i soci e di un consulente anche esterno, iscritto all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

#### ART .16)

Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'Assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalita' di pubblica utilita' sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art .3 , comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n 662.

#### ART.17)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.